

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Stipula contratti di assistenza software.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 135 del 29 aprile 1995 la Commissione Amministratrice, sulla scorta del verbale redatto dalla preposta Commissione di gara, aggiudicava alla S.r.l. Pluservice l'appalto concorso per la realizzazione del "Sistema Informatico Aziendale";
- che con deliberazione n° 311 del 30 dicembre 1996 si autorizzava il Direttore Generale a sottoscrivere con la predetta Società il contratto di manutenzione di software;
- atteso che il citato contratto è scaduto il 31 luglio 1997;
- atteso, altresì, che trattasi di privativa industriale in quanto i programmi software di base sono di esclusiva proprietà della Società Pluservice;
- atteso, pertanto, doversi procedere al rinnovo del contratto con la più volte citata Società, alle medesime condizioni in atto e per il canone annuo di £ 12.600.000, oltre a IVA;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

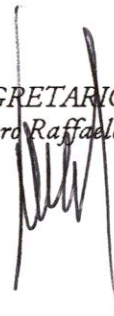
DELIBERA

- di autorizzare il Direttore generale a rinnovare il contratto di manutenzione software con la S.r.l. Pluservice, per la durata di anni uno;
- di porre la spesa di £ 12'600'000, oltre a IVA, a carico del bilancio 1997 e seguente, alla voce di Mastro "Acquisto di attrezzature informatiche e canoni di manutenzione software" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



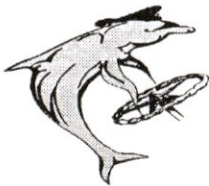
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 3 OTT. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 9/ottobre/1997

Prot. n° : Dir/ 2353/97

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 8.10.97

Compiegata alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 3 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 -
234 - 235.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

PLUSERVICE

SISTEMI DI SERVIZI INTEGRATI

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PROGRAMMI SOFTWARE

Tra:

a) PLUSERVICE S.r.l., con sede in Osimo (AN) alla Via Toti n. 5, iscritta presso il Tribunale di Ancona al nr. 17578 (in seguito denominata Azienda)

b) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione C.d.A. n. 311 del 30/12/1996, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657 (in seguito denominata Cliente);

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Servizio di manutenzione

Alle condizioni sottoindicate, l'Azienda si obbliga a fornire al Cliente, che accetta, il servizio di manutenzione descritto al successivo art. 2, relativo ai programmi per elaboratore che l'Azienda ha concesso in licenza d'uso al cliente in base a separati contratti ed indicati nell'allegato 'A' ed in seguito denominati 'i programmi'.

Art. 2) Descrizione del servizio

Il servizio oggetto del presente contratto comprende quanto segue:

- La disponibilità di un servizio di assistenza al Cliente tramite corrispondenza, telefono o mezzi di telecomunicazione in caso di errore o malfunzionamenti dei programmi inerenti alla ordinaria manutenzione degli stessi;
- L'invio al Cliente di eventuali correzioni di errori o malfunzionamenti presenti nei programmi che potranno essere predisposti ad iniziativa dell'Azienda o del suo dante causa ovvero su richiesta documentata del Cliente;
- La risoluzione entro 48 ore di errori o malfunzionamenti gravi che blocchino di fatto le attività del Cliente;
- L'invio al Cliente di eventuali aggiornamenti dei programmi - corredati di una copia della relativa documentazione - predisposti in seguito a future modifiche legislative, regolamentari od amministrative;
- L'invio al cliente di eventuali nuove versioni dei programmi che l'Azienda o i suoi danti causa dovessero rendere gratuitamente disponibili per i propri Clienti, corredate di una copia della relativa documentazione.

Resta sottinteso che le eventuali spese telefoniche, postali e/o di trasporto di dischetti, supporti magnetici in genere ed altro, resta di competenza del Cliente. Il Cliente, inoltre, si impegna ad acquistare il modem, qualora ne fosse sprovvisto, per permettere all'Azienda di intervenire con la Teleassistenza.

Art. 3) Condizioni di fornitura

I servizi descritti nel precedente art. 2, saranno forniti al Cliente durante il normale orario di lavoro osservato dal personale dell'Azienda (dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 13.30, nonché dalle ore 15.00 alle ore 17.30), la quale - per la prestazione dei servizi stessi - sarà libera di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria organizzazione, fermo restando la sua responsabilità nei confronti del Cliente, nei limiti di cui al successivo art. 6.

L'Azienda riconosce al cliente, per l'espletamento dell'assistenza di cui al presente contratto un servizio di consulenza telefonica, limitatamente all'orario di ufficio precedentemente indicato.

I servizi di cui sopra saranno prestati al Cliente limitatamente all'ultima versione standard dei programmi forniti dall'Azienda al Cliente.

Il Cliente si obbliga ad installare tutti gli eventuali aggiornamenti e/o nuove versioni dei programmi forniti dall'Azienda ai sensi dell'Art. 2 del presente contratto; prende atto che, in caso contrario, i servizi sopra descritti potrebbero risultare, in tutto o in parte, inutili ed inefficaci.

Le eventuali nuove versioni dei programmi e della relativa documentazione, nonché le eventuali correzioni e gli eventuali aggiornamenti dei programmi predisposti dall'Azienda o dal suo dante causa saranno soggetti alle stesse patture concordate per i programmi originariamente installati ed oggetto del presente contratto; essi saranno trasmessi al Cliente a mezzo del servizio postale o tramite corriere ovvero, ove possibile, telefonicamente o a mezzo telefax, a meno che l'Azienda ritenga necessario un intervento diretto sul sistema installato presso il Cliente, nel qual caso tale sistema, previ gli opportuni accordi tra le parti, verrà posto immediatamente a disposizione dei tecnici dell'Azienda per tutto il tempo dagli stessi ritenuto necessario.

Gli eventuali oneri economici derivanti dagli interventi di cui al comma precedente, dovranno essere di volta in volta concordati ed autorizzati dal Cliente.

Gli aggiornamenti Software richiesti da modifiche legislative saranno dall'Azienda predisposti in tempo utile per permettere al Cliente di rispettare le scadenze.

Art. 4) Corrispettivi e termini di pagamento

Il canone annuale è stato convenuto tra le parti in £ 12.600.000 oltre I.V.A. e sarà corrisposto entro 90 giorni dalla data della fattura.

Art. 5) Oneri fiscali

Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul presente contratto, sui corrispettivi o sulle prestazioni in esso previsti, sarà a carico del Cliente, ad esclusione delle imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute dall'Azienda.

Art. 6) Garanzia e responsabilità

L'Azienda non assume alcuna obbligazione, oltre quelle previste dal presente contratto e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese e dovute in base allo stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno specifico scopo.

Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura comunque sofferti dal Cliente in relazione al presente contratto o alle prestazioni previste nello stesso.

Art. 7) Durata

Si dà atto che le prestazioni dovute in virtù del presente contratto sono già iniziate a decorrere dal 1° agosto 1997, pertanto il contratto avrà validità fino al 31/07/1998.

Art. 8) Assistenza

A richiesta del Cliente, l'Azienda si dichiara disponibile a stipulare separati contratti per prestare l'assistenza necessaria per l'avviamento, la personalizzazione e/o l'implementazione dei programmi, nonché per l'eventuale addestramento del personale del Cliente incaricato del loro uso.

Art. 9) Disposizioni generali

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le parti in ordine allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti. Qualsiasi modificazione e/o integrazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato da entrambe le parti.

Art. 10) Controversie

Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Taranto.

Art. 11) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile e del D.L.vo 29/12/1992, n. 518.

Taranto, lì

PLUSERVICE S.r.l.

l'Ammin. Delegato

Giorgio Fanesi

AMAT

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si approvano espressamente le condizioni di cui agli artt. 3 (Condizioni di fornitura), 4 (Corrispettivi e termini di pagamento), 6 (Garanzia e responsabilità) e 10 (Controversie)

Per accettazione:

Taranto, lì

PLUSERVICE S.r.l.

l'Ammin. Delegato

Giorgio Fanesi

AMAT